



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA N. 1 DEL 01/02/2021

OGGETTO: Interventi a tutela della sicurezza nella percorrenza delle strade comunali e del centro abitato finalizzate alla tutela della salute pubblica, incolumità e decoro cittadino. Ordinanza di esecuzione di manutenzione, ripulitura, taglio rami e siepi sporgenti in prossimità dei muri e confini prospicienti la pertinenza delle strade comunali e vicinali.

IL SINDACO

PREMESSO che lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito, si riscontra spesso che la vegetazione, situata su terreno privato ai lati della via pubblica, lungo il ciglio stradale, invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare, oltre al rischio di abbattimento causato dalle neviccate, piogge e forte vento, con ostruzione e pericolo per il transito della sede viabile;

PRESO ATTO della necessità di emettere un provvedimento a carattere di contingibilità ed urgenza, che spieghi in modo dettagliato il comportamento e gli obblighi che i proprietari dei fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali aperte al pubblico transito, devono mantenere al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATO che:

- siepi** che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- rami protesi** sulla sede viaria, di **piante poste** a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
- piante radicate** in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante**, radicate in giardini, aree incolte, con secchumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di eventi meteorologici avversi (neve, pioggia e vento) e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

CONSIDERATO che tutto ciò costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale ;

VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti siepi), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che alla osservanza delle disposizioni vigenti, tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

VISTI

- gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, e 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- gli artt. 892, 894, 895, e 896 del Codice Civile;
- l'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

RILEVATA la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale, sulle strade classificate provinciali, comunali e vicinali, aperte al pubblico transito, nel territorio del Comune;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DI PIANTAGIONI (ALBERI, ARBUSTI, SIEPI) POSTE A DIMORA IN TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE CLASSIFICATE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI APERTE AL PUBBLICO TRANSITO, SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE FASCE DI RISPETTO A TUTELA DELLE STRADE ED IN CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, PER QUANTO APPLICABILI DOVRANNO PROVVEDERE:

- 1) **al taglio** delle piante ad alto fusto che, in proiezione, in caso di caduta possano interessare la sede viaria;
- 2) **al taglio** dei rami delle piante radicate nei propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero nascondono o limitano la visibilità di curve o segnali stradali, restringono o danneggiano le strade, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità delle strade;
- 3) **taglio ed estirpazione** delle erbacce , sterpaglie, rovi, nei giardini e nei cortili di pertinenza;
- 4) **alla potatura** delle siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- 5) **alla rimozione** immediata di alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, oltre alla successiva accurata pulizia del fondo stradale interessato dall'evento;

DISPONE

GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEI FONDI CONFINANTI CON STRADE CLASSIFICATE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI APERTE AL PUBBLICO TRANSITO DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON OGNI URGENZA E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA

In caso di mancata ottemperanza, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, **nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità CIVILI E PENALI per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente Ordinanza**, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;

La presente Ordinanza sindacale è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio digitale del Comune di Tiana, nonché affissa nelle bacheche comunali ed all'interno degli edifici pubblici;

RICORDA

CHE QUALORA IL PROPRIETARIO NON DOVESSE OTTEMPERARE A QUANTO SOPRA ORDINATO, I LAVORI SARANNO ESEGUITI D'UFFICIO E LE SPESE SOSTENUTE SARANNO IMPUTATE A SUO CARICO E RISCOSSE NELLE FORME PREVISTE DALLE VIGENTI LEGGI, FACENDO COMUNQUE SALVA L'APPLICAZIONE DELLE ULTERIORI SANZIONI PREVISTE IN CASO DI NON OTTEMPERANZA AL CODICE PENALE.

AVVERTE

- 1) Gli organi di cui all'art.12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente atto;

2) Le trasgressioni all'art. 29 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e smi, sono soggette ad una sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 173,00 ad euro 694,00.

3) A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1990 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, o tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione

RICORDA INOLTRE CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, locatario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc., **sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.**

Il Sindaco
f.to Zedda Pietro